



NEWS

Dallo Studio Amato di Roma, 22 luglio 2019

Residenti all'estero: valutazione in base alla normativa interna e alle convenzioni internazionali

Risposta dell'AE ad interpello 270 del 18 luglio 2019.

Nello specifico si tratta di **cittadino italiano**, che, nel **gennaio 2018**, ha presentato **richiesta di iscrizione all'AIRE**, per trasferimento nel Regno Unito **con interruzione di ogni rapporto di lavoro in Italia dall'ottobre 2017**.

Secondo l'AE in base alla Convenzione contro le doppie imposizioni è necessario fare **riferimento alla legislazione interna** degli Stati contraenti al fine di individuare la residenza fiscale, di conseguenza si considerano residenti in Italia le persone fisiche che, **alternativamente, per la maggior parte del periodo di imposta**, risultino iscritte nell'Anagrafe della popolazione residente, o abbiano nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza.

Secondo il **nuovo art. 6, comma 9-bis, della L. 470/88** gli effetti della dichiarazione relativa al trasferimento della residenza resa all'ufficio consolare decorrono dalla data di presentazione della stessa, ma, nel caso, non trova applicazione perché presentate **prima dell'entrata in vigore del DL 22/2019**, conseguentemente l'iscrizione all'Aire del cittadino decorre dal 4 luglio 2018. Ne consegue, sempre secondo l'AE che, per il 2018, il contribuente è fiscalmente residente in Italia (iscrizione all'anagrafe della popolazione per la maggior parte del periodo d'imposta).

La tesi dell'Agenzia non richiama però il paragrafo 2 della Convenzione Italia-Regno Unito che dispone, ove ciascuno dei due Stati abbia titolo a considerare la persona quale un proprio residente, il **tie breaker rules** (abitazione permanente, centro vitale di interessi, ecc.). La valutazione del centro degli interessi vitali in Italia (ad esempio, in virtù del mantenimento della famiglia in Italia), dovrebbe, quindi, avvenire a fronte di una specifica analisi, e non mediante il semplice richiamo alla norma nazionale.